CIRCOLARE N. 10 11 APRILE 2007

I.V.A. e auto: detraibilità su pedaggi per il transito su strade – proroga del termine per la presentazione dell'istanza di rimborso

© Copyright 2007 Acerbi & Associati®

Indirizzo E-Mail: info@studioacerbi.com - Web-site: www.studioacerbi.com

Detraibilità I.V.A. su pedaggi assolti per transiti stradali

Come noto (si veda nostra circolare n. 8/2007 disponibile su www.fiscoeimpresa.com), la sentenza della Corte di Giustizia del 14 settembre 2006, relativa alla causa C-228/05 (di seguito la "Sentenza"), ha stabilito che sono incompatibili con la sesta direttiva CEE (direttiva 77/388 CEE) le limitazioni alla detrazione previste dalla normativa italiana e in particolare dall'art. 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. 26 ottobre1 972, n. 633, in relazione all'IVA assolta sugli acquisti, noleggio o locazione anche finanziaria di ciclomotori, motocicli, autovetture ed autoveicoli, nonché con riferimento ad altre spese accessorie (carburanti e lubrificanti, impiego, custodia, manutenzione, riparazione etc.), da parte di imprenditori, artisti e professionisti.

Pertanto, a partire dal 14 settembre 2006, l'I.V.A. assolta su detti acquisti risulta detraibile secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.P.R. 633/1972, cioè, in via di principio, anche in misura pari al 100% della stessa, rimanendo pertanto ogni relativa decisione connessa alla effettiva correlazione di dette spese ad operazioni soggette all'imposta.

In riferimento a ciò, con il comma 2 bis dell'art. 1 del decreto legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2006, n. 278, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2006, è stata modificata la lettera c) del comma 1 dell'art. 19 bis 1 del D.P.R. n. 633/1972, prevedendo che "... l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture ed autoveicoli indicati nell'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non compresi nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonchè alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, non é ammessa in detrazione a far data dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della autorizzazione riconosciuta all'Italia dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi della direttiva 77/388/ CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, a stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta per gli acquisti di beni e le relative spese di cui alla presente lettera, nei termini ivi previsti, senza prova contraria, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio ...".

Pertanto, come detto, fino alla predetta pubblicazione non sussiste alcuna limitazione di legge alla detraibilità dell'I.V.A. (cd. "indetraibilità oggettiva") assolta su acquisti e importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture ed autoveicoli e dei relativi componenti e ricambi, sulle prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni, da contratti di locazione finanziaria di noleggio e simili, di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, nonché (lettera d) del comma 1 dell'art. 19 bis 1 del D.P.R. n. 633/1972) relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad autovetture e veicoli qualora sia ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione o all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili di detti autovetture e veicoli. Non è, invece, stata apportata alcuna modifica alla lettera e) del comma 1 dell'art. 19 bis 1 del D.P.R. n. 633/1972, laddove è ancora prevista l'indetraibilità dell'I.V.A. assolta sulle

Alla luce degli attualmente disponibili contributi di Dottrina e Prassi, pur considerando che il principio sancito dalla Sentenza dovrebbe avere natura "generale", e quindi riferirsi ad ogni spesa inerente l'acquisto e l'impiego di veicoli, pur sempre tenuto conto che i relativi beni e servizi siano impiegati al fine di operazioni soggette all'imposta (cd. "inerenza"), <u>riteniamo prudente</u>, in attesa di definitivi chiarimenti, considerare allo stato attuale indetraibile l'imposta assolta sui pedaggi per transiti stradali. Si ricorda, comunque,

prestazioni di servizi relative al "... transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui

all'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...".

Consulenza tributaria, aziendale, societaria e legale nazionale e internazionale

che il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione é sorto. Pertanto, ben potrà essere successivamente portata in detrazione l'imposta considerata momentaneamente indetraibile.

A questo proposito si ricorda nuovamente che l'I.V.A. eventualmente parzialmente non detratta a partire 14 settembre 2006, ad esempio perché si è preferito prudenzialmente continuare ad operare secondo il previgente regime – cioè detrazione del 15% per acquisti, noleggi e leasing e nessuna detrazione per gli altri costi e spese – può essere portata in detrazione con la prima liquidazione periodica utile tramite una semplice annotazione manuale sul registro I.V.A. degli acquisti ovvero sul registro riepilogativo, ma comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione I.V.A. per il periodo d'imposta 2008. Sempre in un'ottica prudenziale, lo Studio ha indicato di applicare per il momento la % di detrazione del 40% (che pare sarà quella oggetto della definitiva norma a seguito della pubblicazione di cui meglio sopra), salva sempre la possibilità di optare per percentuali superiori qualora si sia in grado di provare un maggiore utilizzo a fini dell'attività di impresa, arte o professione.

Istanza di rimborso – proroga al 20 settembre 2007

Con comunicato stampa del 6 aprile scorso l'Agenzia delle Entrate ha avvisato come segue: "Piu' tempo per la presentazione delle domande di rimborso forfetario dell'Iva auto a seguito della sentenza Ue. I contribuenti interessati potranno presentare l'istanza entro il 20 settembre. E' quanto prevede un decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che ha spostato in avanti di oltre 5 mesi la precedente scadenza fissata al 15 aprile. Il rinvio è stato deciso su proposta del vice ministro dell'Economia Vincenzo Visco per venire incontro alle difficoltà dei contribuenti interessati, per consentire una corretta presentazione dell'istanza ed un adeguato tempo per reperire i dati necessari per la determinazione dell'imposta da chiedere in rimborso.".

Inoltre, sembra che sarà istituita un'<u>imposta sostitutiva</u> di I.RE.S. e I.R.A.P. al fine di considerare l'effetto dell'indeducibilità dell'I.V.A. chiesta a rimborso con l'istanza. Ciò, se sarà tradotto in norma, eviterebbe i "mostruosi" calcoli attualmente previsti dal modello di istanza.